

ASSOCIAZIONE AMICI DEI TRAUMATIZZATI CRANICI

VERBALE ASSEMBLEA 22 OTTOBRE 2020

L'anno 2020 in data 22 ottobre alle ore 16,15, si sono riuniti in assemblea ordinaria in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, i seguenti soci nelle persone di:

Ongaro Patrizia

Rita Caracciolo

Rita Fogar (delega Rita Caracciolo)

Paolo Giuseppe Fogar

Stucchi Marina (delega Paolo Giuseppe Fogar)

Gaggio Vittoria

Gaggio Evelina (delega Gaggio Vittoria)

Mininel Osvaldo

Mininel Roberto (delega Mininel Osvaldo)

Fedel Claudia (delega Mininel Osvaldo)

Pascoli Paolo

Dorigoti Claudia (delega Pascoli Paolo)

Fabbro Liliana

Bomben Flaviana (delega Liliana Fabbro)

All'unanimità vengono nominati:

presidente dell'assemblea: Paolo Giuseppe Fogar;

segretario verbalizzante: Mininel Osvaldo

Il presidente dell'assemblea dichiara validamente costituita l'assemblea.

Il presidente, dopo aver salutato e ringraziato i partecipanti, illustra gli all'ODG su cui discutere e deliberare:

1 lettura ed approvazione verbale precedente;

2 modifiche obbligatorie per adeguamento statuto al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art 101, comma 2;

3 elezione cariche sociali;

4 pagamento quota associativa 2020 Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico

Il presidente ricordando che tutti i soci sono stati informati adeguatamente che sarebbe stato inserito un nuovo punto all'O.D.G. che riguarda l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Propone che il nuovo punto relativo al bilancio consuntivo e preventivo venga inserito dopo il punto 2 diventando il punto 3. Gli altri punti all'O.D.G. scaleranno di un numero.

Il nuovo O.D.G. è così riformulato e numerato:

1 lettura ed approvazione verbale precedente;

2 modifiche obbligatorie per adeguamento statuto al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art 101, comma 2;

3 bilancio consuntivo e preventivo;

4 elezione cariche sociali;

5 pagamento quota associativa 2020 Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico

1° punto all'o.d.g.: il presidente sottopone all'assemblea l'ultimo verbale, l'assemblea lo approva;

2° punto all'o.d.g.: il presidente informa che il 27 dicembre 2018 è stata pubblicata la circolare n. 20 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari. Il provvedimento attua le norme previste prima del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e dal successivo D.Lgs. 105/2018 che introduceva disposizioni integrative. Il presidente informa che le modifiche statutarie, al fine di poter deliberare in assemblea ordinaria, la medesima deve svolgersi entro il 31 ottobre 2020.

Il presidente informa che lo statuto è stato adeguato con la collaborazione dell'Avvocato del CSV.

Dopo la lettura dello statuto e una breve spiegazione, i partecipanti approvano lo statuto all'unanimità e deliberano:

"approvazione delle modifiche di natura obbligatoria per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2"

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art 101, comma 2, l'assemblea approva lo statuto, in allegato alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le organizzazioni di volontariato ai sensi degli art. 32, 33 e 34 e degli articoli correlati al Titolo II, III, IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017.

3° punto all'o.d.g.: il presidente fa una prima presentazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 all'assemblea e poi passa la parola al tesoriere per una illustrazione dettagliata ai soci.

Dopo una ampia discussione e spiegazione gli aventi diritto al voto approvano i bilanci all'unanimità.

4° punto all'o.d.g.: il presidente informa che si devono rinnovare gli organi (Presidente Segretario e Consiglio Direttivo). Attualmente il numero è 7 e si decide di rimanere a sette, compreso presidente, segretario e componenti del direttivo; si procede a nominare la Commissione elettorale.

Viene nominata la Commissione elettorale nelle persone di: Pascoli Paolo e Patrizia Ongaro mentre funge da presidente il presidente dell'associazione e vengono presentati i candidati:

per il presidente: Fogar Paolo Giuseppe

per il segretario: Patrizia Ongaro.

per il direttivo: Fabbro Liliana, Gaggio Vittoria, Caracciolo Rita, Mininel Osvaldo, Paolo Pascoli e Margherita Stucchi.

Dopo che tutti i presenti hanno effettuato le tre votazioni, presidente, segretario e consiglio, a scrutinio segreto la Commissione, eseguite le pratiche di rito, nomina gli eletti:

Viene eletto presidente: Paolo Giuseppe Fogar

Viene eletto segretario: Patrizia Ongaro

Vengono eletti componenti del consiglio direttivo: Liliana Fabbro, Paolo Pascoli, Gaggio Vittoria, Osvaldo Mininel e Rita Caracciolo

Prima dei non eletti Marina Stucchi

L'assemblea approva all'unanimità.

5° punto all'o.d.g.: il presidente dopo avere illustrato l'attività prima ed in periodo covid19 della Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico, di cui l'associazione Amici dei Traumatizzati Cranici è socia, e dopo l'esito positivo dell'assemblea del 17 ottobre per cambio statuto, propone di rinnovare la quota associativa per il 2020 pari a € 260,00

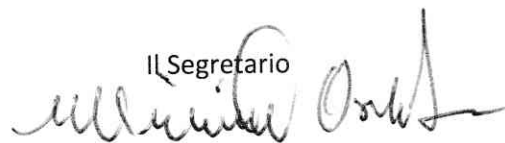
L'assemblea termina alle ore 18,17

Letto e sottoscritto

Il Presidente



Il Segretario



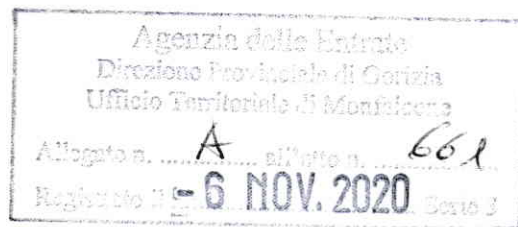
AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO MONFALCONE IL - 6 NOV. 2020
AL N. 661 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro *esente*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Generale Gaia Floquet



STATUTO



ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gaia Floquet

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta di volontariato, avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE AMICI DEI TRAUMATIZZATI CRANICI ODV" (in breve A.A.T.C. ODV), da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Gorizia, via Duca d'Aosta n. 111 e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di persone traumatizzate delle seguenti attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- Promuovere il recupero dei traumatizzati cranici favorendo l'acquisizione del maggior livello di autonomia, crescita personale e reinserimento sociale e lavorativo;
- Fornire supporti informativi per le problematiche sanitarie, economiche ed amministrative dei traumatizzati cranici e delle loro famiglie;
- Proporre e stimolare l'istituzione, il completamento e l'aggiornamento strutturale e scientifico di centri, dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e di altri enti senza fine di lucro, destinati alla cura post-intensiva e riabilitativa dei traumatizzati cranici in stretta collaborazione con le famiglie;
- Promuovere iniziative, convegni, seminari, borse di studio, pubblicazioni, ecc., atte a sensibilizzare al problema non solo l'opinione pubblica ma in particolare le forze politiche e sociali, autorità amministrative e gli operatori sanitari;
- Promuovere attraverso i mass media campagne di prevenzione e sensibilizzazione;
- Curare il reperimento delle risorse economiche per lo svolgimento delle suddette attività. Tutte le attività potranno essere svolte in convenzione con Enti pubblici o private, Università, fondazioni o altro Ente interessato.

Le attività sopra descritte integrano e costituiscono attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore con particolare riferimento alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali, ai sensi della vigente normativa;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al d.p.c.m. 14/2/2001;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Fanno parte dell'Associazione, con gli stessi diritti e doveri, le seguenti categorie di soci:

- a) soci ordinari: sono tutti coloro che versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) soci sostenitori: sono tutti coloro che versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed inoltre intendono contribuire con un sostegno di natura economica, in forma saltuaria o continuativa, per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge di realizzare.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa, entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, non versa la quota associativa, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto al momento della ricezione della comunicazione e non dispensa il socio dimissionario dal pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- Il Revisore Legale dei Conti (eventuale);

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, recapitata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ovvero, in alternativa, affissa presso la sede legale dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera l'ammontare della quota associativa annuale;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale. Si adotta invece lo scrutinio segreto quando si tratta di eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario. Si voterà inoltre a scrutinio segreto quando si tratterà di questioni riguardanti, direttamente o indirettamente, uno o più soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Quando all'ordine del giorno ci sono argomenti che prevedono deliberazioni a scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea, all'apertura dei lavori e prima di iniziare ogni discussione, invita

l'Assemblea a nominare due o tre scrutatori che unitamente al Presidente costituiranno il Collegio Elettorale.

Il Presidente del Collegio Elettorale cura la distribuzione e la raccolta delle schede, ne dirige lo spoglio e redige un verbale riportandovi le indicazioni espresse dai soci votanti; dei risultati ottenuti ne dà notizia all'Assemblea.

Prima di dichiarare chiusa l'Assemblea il Presidente procede alla distribuzione di tutte le schede elettorali utilizzate ed acquisisce agli atti il verbale redatto e firmato dai componenti il Collegio elettorale.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci in carica.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- eleggere, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vicepresidente dell'associazione,
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 componenti, compresi il Presidente ed il Segretario, eletti dall'Assemblea per la durata di 4 annualità e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti, secondo il numero di voti ottenuti. Ove ciò non fosse possibile, si procederà ad una nuova elezione limitatamente al numero di membri dell'organo mancanti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza impedimento notorio o giustificato motivo, possono, su proposta del Presidente, con delibera del consiglio, essere dichiarati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due componenti del Consiglio stesso. La convocazione viene effettuata con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio elegge, a maggioranza, tra i suoi componenti un Vice Presidente dell'Associazione con funzioni vicarie.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri presenti, scelto di volta in volta dal Consiglio stesso con votazione palese.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca, presiede e dirige i lavori dell'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Firma la corrispondenza che impegna finanziariamente e moralmente l'Associazione. Coordina il lavoro dei componenti il Consiglio Direttivo.

Vigila sulla gestione finanziaria, redige congiuntamente al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea.

Il Presidente può delegare al Segretario, al Vice Presidente o a persona indicata dal Consiglio, la rappresentanza dell'Associazione.

In caso di impedimento, di morte o dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono esercitate, temporaneamente, dal Vice Presidente, fino alla prima riunione dell'Assemblea che dovrà procedere alla elezione di un nuovo Presidente.

ART.10 (Il Segretario)

Il Segretario è l'organo esecutivo dell'Associazione. Egli è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Spetta comunque al Segretario:

- a) Tenere i contatti con i soci;
- b) Allestire e tenere aggiornato l'archivio dell'Associazione;
- c) Curare la gestione amministrativa contabile dell'Associazione;
- d) Riscuotere somme di denaro a vario titolo, controfirmare i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione;
- e) Redigere, coadiuvato dal Presidente e trascrivere nei rispettivi registri i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- f) Provvedere al disbrigo della corrispondenza in generale ed a tutte quelle mansioni che gli sono affidate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento permanente, di morte o dimissioni del Segretario, le sue funzioni saranno esercitate, temporaneamente, dal Vice Presidente. Il Presidente provvederà, quanto prima, alla convocazione dell'Assemblea Generale che dovrà eleggere un nuovo Segretario.

ART 11
(Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 e c.4 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART 12
(Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 e c.4 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, depositato presso la sede sociale almeno trenta giorni prima della celebrazione dell'assemblea convocata per la sua approvazione, con facoltà per ciascun socio di estrarne copia; viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore a cura dell'Organo di amministrazione.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 18 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 **(Comitato medico - scientifico)**

Il Comitato Medico-Scientifico non costituisce organo dell'associazione e non è quindi soggetto alle norme che li regolano.

Il Comitato Medico-Scientifico, di nomina o di revoca consiliare, è composto da un numero di membri variabile fino ad un Massimo di nove (9), secondo quanto deliberato dal Consiglio stesso.

Almeno il dieci per cento (10%) dei componenti deve essere scelto fra i medici od operatori sanitari che ricoprono la qualifica di socio, mentre gli altri membri possono essere non soci. Tra i componenti del Comitato che ricoprono la qualifica di socio, va scelto il coordinatore.

Sono compiti del Comitato esaminare e studiare quei problemi che gli verranno sottoposti dal Consiglio Direttivo e presentare al Consiglio stesso le possibili soluzioni.

L'intero Comitato rimarrà in carica fino a quando il Consiglio Direttivo che lo ha nominato non cesserà il suo mandato.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.